

Legge regionale 25 novembre 1988 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 30

Edilizia pubblica(programma 1.2.5.)

1. Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi autorizzato per l' anno 1988.

2. Le annualità relative si intendono pertanto iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a decorrere dall' anno 1988 e nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni intercorrenti fino al 2007.